

La negligenza dell'intermediario può integrare colpa grave

Cessionari bonus edilizi, controlli a singhiozzo

Ancora a singhiozzo i controlli da parte dei cessionari dei bonus edilizi dell'indicazione nelle fatture e nell'atto di affidamento dei lavori eseguiti e dei contratti collettivi applicati dalle ditte esecutrici degli interventi. L'obbligo di tale informazione, indispensabile per fruire e procedere alla cessione dei tax credit, si applica per i lavori edilizi avviati dal 27 maggio 2022, ma solo alcune banche ed intermediari finanziari attualmente richiedono in maniera specifica nelle loro check list i documenti probatori per la verifica di questo ulteriore aspetto.

Di fatto, non aver controllato tale requisito, qualora poi venisse riscontrata la mancata applicazione da parte delle ditte del corretto contratto collettivo, rischia di essere considerata una condotta negligente da parte del cessionario con l'integrazione della "colpa grave" e l'attrazione nella responsabilità solidale con il beneficiario/cedente in caso di detrazione rivelatasi poi inesistente.

Alcuni intermediari cessionari, quelli che attualmente svolgono i controlli anche su tale aspetto, per massima precauzione oltre al controllo delle fatture richiedono una dichiarazione sostitutiva per l'attestazione di tale requisito da parte del cedente/beneficiario.

Il vincolo dell'indicazione del contratto collettivo. Va ricordato preliminarmente che, con l'articolo 28 quater del dl 4/2022 (il decreto sostegni ter), il legislatore, al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell'edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha stabilito che per i lavori edili di importo superiore a 70 mila euro i benefici fiscali stabiliti per gli interventi edilizi sono concessi a patto che nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione alla loro esecuzione, sia indicato il contratto collettivo del settore edile applica-

to dalle ditte esecutrici.

Come riportato nella circolare 19/E del 27 maggio 2022 pubblicata dall'Agenzia delle entrate, tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

In tali casi, prosegue la circolare, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Nel documento dell'amministrazione finanziaria viene inoltre fornita un'indicazione di rilievo anche per soggetti cessionari qualora, per errore, non vi sia l'indicazione in fatture dei contratti collettivi applicati. In questo caso il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Dunque, qualora non vi sia l'indicazione nelle fatture dei contratti collettivi è sempre possibile produrre tale documento che di fatto completa e realizza il profilo di diligenza per eventuali cessionari disponibili all'acquisizione dei tax credit.

Giuliano Mandolesi

